

8

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5 [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia, Pierpaolo De Vizio, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

*contro*

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione*

della esclusione dall'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle forze armate quale VFP4 per dichiarazione di non idoneità al servizio militare ai sensi dell'art 582 del dpr 90/10

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La presente vicenda processuale è stata compiutamente e dettagliatamente esaminata nell'Ordinanza n. [REDACTED]

Ad ogni buon conto, in questa sede, risulta opportuno riportare gli aspetti essenziali del presente ricorso.

Il primo Caporal Maggiore dell'Esercito (V.F.P.4), si è arruolato in qualità di V.F.P.1 in data [REDACTED]

E' stato, poi, congedato [REDACTED]

Nuovamente arruolato in qualità di V.F.P.4 il [REDACTED] ha partecipato per il periodo [REDACTED] alla missione internazionale di pace in Afghanistan venendo impegnato in mansioni di pattuglia a bordo di "Lince".

Nel mese di [REDACTED] il ricorrente è stato riscontrato affetto da "-OMISSIS-".

Nel mese di [REDACTED] è stata pubblicata la graduatoria relativa all'immissione, nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per l'anno [REDACTED] dei V.F.P.4 reclutati ai sensi della legge n. 226 del 2004, nella quale graduatoria di merito il ricorrente risultava idoneo vincitore, classificandosi al [REDACTED] posto.

In data [REDACTED], il ricorrente è stato sottoposto a visita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia – Reparto osservazione che lo ha riconosciuto affetto da "-OMISSIS-" altresì dichiarandolo "non idoneo al proseguimento del servizio quale V.F.P. 4. Riformato a mente dell'art. 4/a dell'elenco infermità". Di qui la comunicazione al ricorrente dell'avvio del

procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta in quanto appunto ritenuto non idoneo al proseguimento del detto servizio.

In data [REDACTED] Comando logistico dell'esercito – Dipartimento di sanità giudicava il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio militare in ragione della già conclamata infermità. Infine, con atto prot. n. [REDACTED] il Ministero della difesa ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda di partecipazione all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito per essere stato medio tempore dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare ed avendo quindi perso il requisito previsto dalla relativa circolare.

Con il medesimo atto da ultimo citato, è stata comunicata al ricorrente anche la sua esclusione dalla detta procedura concorsuale e dalla relativa graduatoria di merito, nella quale era utilmente collocato.

Prima ancora di detta esclusione, espone il ricorrente di aver presentato all'amministrazione istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della già ricordata infermità.

Avverso il giudizio che dichiara il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio militare (di cui all'atto del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia e del Comando logistico esercito – Dipartimento di sanità) e avverso l'atto con cui, in ragione del detto giudizio, si dispone il non accoglimento della domanda di partecipazione del ricorrente medesimo alla procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per l'anno [REDACTED] (nella quale graduatoria il ricorrente risultava idoneo vincitore classificandosi al 640° posto) e, comunque, avverso la sua esclusione dalla procedura è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce eccesso di potere per errore e/o carenza dei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l'assenza delle riscontrate anomalie, difetto e insufficiente istruttoria ed errore nel metodo di accertamento; violazione e/o errata applicazione dell'art. 582 lettera d) punto 1 del D.P.R. n. 90 del 2010.

In sostanza, afferma il ricorrente che il contestato giudizio di non idoneità si fonda su un presupposto del tutto errato ed avulso dalla realtà, in quanto lo stesso attualmente è perfettamente idoneo e non soffre di alcuna -OMISSIS-

Non contesta il ricorrente di aver sofferto della patologia a suo tempo riscontratagli, quanto piuttosto di esserne ancora affetto.

Contesta, poi, l'operato dell'amministrazione, con specifico riferimento alla dedotta violazione dell'art. 10 lettera b) del bando di concorso relativo alla detta immissione in s.p.e., essendo lo stesso in attesa del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta.

Successivamente, con atto in data [REDACTED], il Ministero della difesa ha, con provvedimento identico a quello già adottato, nuovamente comunicato al ricorrente l'esclusione dalla procedura concorsuale nonché dalla relativa graduatoria di merito, sempre sulla scorta della affermata sua permanente non idoneità.

Conseguentemente, il ricorrente non risulta ricompreso nella graduatoria relativa alla detta immissione pubblicata con decreto del [REDACTED] con cui è disposta la immissione nei ruoli dei vincitori con le decorrenze ivi indicate e redatta sulla scorta della graduatoria di merito del [REDACTED] nella quale era utilmente inserito il ricorrente.

Detti ultimi atti sono stati gravati con motivi aggiunti.

Si sono costituite in giudizio con formula di stile le intime amministrazioni.

Con memoria per la camera di consiglio del [REDACTED], è stata articolata la sola posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel senso di eccepire il difetto di legittimazione passiva di detto Ministero e con esso del Comitato di verifica per le cause di servizio, senza nulla dedurre in difesa dell'operato dell'Amministrazione della difesa, certamente autorità questa a pieno titolo coinvolta nella presente controversia quale autorità emanante gli atti impugnati.

Con Ordinanza n. [REDACTED], la Sezione "considerato che il ricorso introduttivo, così come i successivi motivi aggiunti, presentano sufficienti elementi di fondatezza con particolare riguardo alla censura relativa alla violazione dell'art. 10, lett. b) del bando di concorso che prevede l'ammissione con riserva dei

volontari in attesa della definizione del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio della contratta infermità”, ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione e fissata la pubblica udienza per l’esame del merito della causa.

Alla pubblica udienza del [REDACTED] il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Il Collegio, in quella sede, ha ribadito, con Sentenza non definitiva [REDACTED], la già rilevata illegittimità della esclusione del ricorrente dalla procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per l’anno [REDACTED], dei V.F.P.4 – quale il ricorrente - reclutati ai sensi della legge n. 226 del 2004.

Infatti, il bando della procedura in questione prescrive, come peraltro di regola quelli degli altri anni, che “Saranno immessi con riserva nei ruoli dei VSP i volontari di cui al precedente sottoparagrafo a. (cioè, tra gli altri, i VFP4) idonei al servizio militare con coefficienti 3 o 4 del profilo sanitario in attesa della definizione del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte”.

Pertanto, con sentenza non definitiva, n. [REDACTED], il Collegio confermava la precedenza Ordinanza cautelare, annullava i provvedimenti contestati nella parte in cui non prevedevano l’ammissione con riserva alla graduatoria concorsuale e, nel conseguente ruolo dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate e disponeva un accertamento, in contraddittorio, in relazione alla : “idoneità o meno del ricorrente al servizio militare, avuto anche espresso riguardo alle terapie effettuate e agli esiti accertati di queste, di tanto onerando apposita commissione della competente struttura del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma “ ( Tar Lazio, Sez. 1° bis cit.), rinviando la trattazione definitiva del ricorso alla udienza del giorno [REDACTED].

Alla indicata udienza il ricorso, su istanza dalla parte ricorrente che aveva preannunciato la presentazione di motivi aggiunti, veniva rinviato alla successiva udienza del giorno [REDACTED], quindi alla successiva udienza del [REDACTED]

Con gli ulteriori motivi aggiunti venivano contestate le risultanze del verbale n. [REDACTED], depositato in atti il [REDACTED] con il quale il

Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Commissione medica per il contenzioso- aveva giudicato il ricorrente, affetto da -OMISSIS-., permanentemente non idoneo al servizio militare per una non completa remissione della indicata patologia.

Con un unico ed articolato gravame proposto nel ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente ha contestato l'esito del giudizio medico espresso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – Commissione medica per il contenzioso- segnalando la contraria opinione espressa dall'Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele Ferrarotto – Divisione Clinicizzata di-OMISSIS- prodotta in atti che ha ritenuto il ricorrente pienamente idoneo in quanto la malattia in precedenza accertata presentava una completa remissione.

Il Collegio, in disparte la derivazione causale della patologia dal servizio, il cui giudizio non risulta ancora definito, ha ritenuto essenziale e dirimente, ai fini del decidere, accertare, in modo obiettivo ed incontrovertibile se la patologia cui risulta ( o risultava affetto ) il ricorrente sia, allo stato, effettivamente e positivamente definita.

Si tratta, all'evidenza, di un giudizio non opinabile, né discrezionale, il cui accertamento costituisce un dato obiettivo della scienza medica che non si concilia con le antitetiche valutazioni espresse da qualificati colleghi medici.

Conseguentemente, il Collegio ha disposto, in merito, una verifica, affidata al Dipartimento di Medicina molecolare, presso l'Università di Roma " La Sapienza". L'indicato Organo ha rimesso al Collegio una dettagliata, puntuale e completa relazione, redatta dai Professori : Luigi Frati, Franco Mandelli e Marco Vignetti.

Le conclusioni cui è pervenuto l'Organo di verifica, cui il Collegio non ha motivo per dissentire, ha concluso nel senso che : " ...il sig. -OMISSIS-in base alla documentazione prodotta possa essere dichiarato clinicamente idoneo al " normale" servizio militare.

Pertanto il ricorso deve essere accolto ed annullato il provvedimento impugnato.

Le spese, comprese quelle richieste dal verificatore nei termini di legge (art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115/2002), seguono la soccombenza e si liquidano nel

dispositivo.

In particolare, le spese della verifica, da imputarsi, come detto, alla parte soccombente, sono individuate nei termini che seguono e si liquidano nel dispositivo.

La peculiarità dell'incarico non rientra in alcuna previsione di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 30 maggio 2002, pertanto il relativo onorario dovrà essere commisurato, non già alla richiesta forfettaria avanzata dai componenti la verifica ( euro 6.000,00), bensì in relazione al tempo necessario per lo svolgimento dell' incarico in base alle vacanze (art. 1 della tabella).

Consta che le attività di verifica hanno avuto inizio il [REDACTED] e sono terminate il 11 [REDACTED], appare congruo liquidare quattro vacanze per ogni giorno di svolgimento dell' incarico.

Conseguentemente, la prima vacanza deve essere determinata, a mente dell'art. 1 del Decreto 30 maggio 2002, nella misura di euro 14,68 e le successive 73 ( 1/3 di 220, che sono le giornate lavorative annue, corrispondente alla durata dell'incarico ) nella misura di euro 8,15 euro, proprio in considerazione delle difficoltà dell' indagine, del grado di completezza e del pregio dell' elaborato, in uno con l'autorevolezza scientifica dei componenti l'Organo di verifica.

Infine, rilevato che si tratta di incarico collegiale, il compenso globale deve essere determinato aumentando del 40 % per ciascuno dei componenti il compenso spettante ad un solo verificatore, a norma dell' art. 53 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Condanna, inoltre, la parte resistente al pagamento delle spese della verifica-  
zione, che il Collegio quantifica complessivamente in euro 4.389,33, oltre al contributo  
previdenziale e I.V.A. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003,  
manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente  
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a  
rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con  
l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei  
termini indicati.